



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **19:30**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZEROLI Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 30/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- APPROVAZIONE.

Il Segretario Comunale espone in modo sintetico il contenuto del Regolamento.

Al termine il Sindaco apre la discussione.

L'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) disciplina il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 2021 il «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Ad opera dell'art. 1, comma 847, della citata Legge sono stati conseguentemente abrogati i capi I e II del D.Lgs n. 507/1993 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs 446/1997.

L'art. 4, comma 3 quater del D.L. 30.12 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8, aveva tuttavia sospeso per l'anno 2020 gli effetti dell'abrogazione, differendo quindi la stessa al 2021.

E' opportuno un breve excursus normativo:

L'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 , aveva consentito ai Comuni, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al Capo I del D:lgs 15 novembre 1993 N. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa

Per per quanto concerne TOSAP e COSAP.

La TOSAP, o tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, era appunto disciplinata dal Capo II del citato D.Lgs 507/1993.

L'art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, poi modificato dall'art. 31 della Legge 23.12.1998 N. 448, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l'abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999.

Il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999.

Mentre la TOSAP costituiva un'entrata tributaria, il canone rappresentava un'entrata di carattere patrimoniale. Inoltre, mentre la TOSAP aveva una disciplina legislativa, (essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993) il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) era disciplinato da regolamento comunale (con il quale l'ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe).

Secondo l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 TOSAP e COSAP erano alternativi ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.

Questo Ente non aveva escluso l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D:lgs 15 novembre 1993 N. 507, né aveva optato per l'istituzione del COSAP, mantenendo pertanto vigente l'applicazione della TOSAP e confermandone annualmente, fino a tutto il 2020, le tariffe deliberate con del C.C. N. 4 del 23/2/1995

Il nuovo canone deve essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, o all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

In merito al riparto del nuovo canone unico di cui alla legge 160/2019 tra Comuni e Province (e Città metropolitane), con riferimento sia alle occupazioni realizzate su strade provinciali con mezzi pubblicitari, sia alle occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è intervenuta la Fondazione IFEL con una nota di chiarimento del 13.4.2021 che offre una lettura sistematica delle nuove disposizioni

Nel regime previgente (TOSAP), la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico "appartenente" al Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio, mentre con riferimento alla pubblicità l'unico soggetto attivo d'imposta era il Comune.

In passato, quindi, convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari, fatta eccezione per il diritto ad un "corrispettivo" per il rilascio dell'autorizzazione.

Il nuovo prelievo ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro;

La nozione di Canone unico non trova applicazione nel senso della fusione delle quote oggetto di prelievo di competenza di enti diversi. La Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all'occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo, fermo restando che, peraltro, vi deve essere coincidenza di superficie.

Pertanto:

- **le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali**, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono **soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico**, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al **canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
- **le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari**, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico.

Alla luce delle abrogazioni sopra richiamate, si rende ora necessario disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici.

L'art. 1 comma 837 della L. 160/2019 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni si debbano dotare di un proprio Regolamento per l'applicazione del Canone Mercatale.

Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al D.Lgs 507/1993), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Il canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o alla superficie effettivamente occupata. E'

determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione ed alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Nel Regolamento che disciplina il Canone patrimoniale devono essere indicati:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari (non previsto per questo Ente perché con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti)
- la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio pubbliche affissioni
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 L. 160/2019
- la previsione di un'indennità, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui sopra, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992.

Per quanto concerne il Canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali, il Comune può prevedere, nel Regolamento, riduzioni fino all'azzeramento, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe, oltre che determinare la misura della riduzione (compresa tra il 30 ed il 40 per cento) per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

Circa i termini di scadenza per il pagamento del nuovo canone patrimoniale, nel testo legislativo è previsto unicamente il termine del 30 aprile di ciascun anno per il versamento da effettuarsi da parte delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.

Si deduce pertanto che debba essere l'ente, nel proprio Regolamento, ad individuare il termine per il pagamento del canone annuo relativo alle installazioni pubblicitarie ed alle occupazioni permanenti del suolo pubblico.

L'art. 9 del D.lgs 507/1993, ora abrogato, individuava al 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello della prima dichiarazione, il termine per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale

L'art. 50 del citato D.Lgs., prevedeva, per l'assolvimento della tassa di occupazione permanente di suolo pubblico, il termine del 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione e, per gli anni successivi, il termine del 31 gennaio

Si propone di individuare il termine del 31 gennaio di ciascun anno il termine per l'assolvimento del canone sia per le occupazioni permanenti del suolo pubblico, sia per le esposizioni pubblicitarie aventi carattere di stabilità che per il canone mercatale.

Tuttavia, essendo ormai decorso il termine di scadenza individuato, si rende necessario prorogare detto termine, per il solo anno 2021, e se ne propone la fissazione alla data del 31 maggio.

Resta ovviamente fissato al 30 aprile il termine per il versamento da effettuarsi da parte delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, fissato dal comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Si dà lettura dello schema di regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, predisposto dagli uffici di questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27 dicembre 2019, N. 160 i quali disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

Considerata l'abrogazione dei Capi I e II del D.Lgs n 507/1993 degli artt. 62 e 63 del D.Lgs n. 446/1997 disposta dall'art. 1, comma 847 della L. 160/2019;

Preso atto che l'art. 4, comma 3 quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 N. 8, ha sospeso gli effetti dell'abrogazione, differendo quindi la stessa al 2021;

Rammentate le deliberazioni di Consiglio Comunale N. 4 del 23/02/1995 di approvazione del Regolamento per le occupazioni spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale N. 6 del 25/2/2000 e N.3 del 18/1/2001, e N. 41 del 27/09/1994 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa imposta e del diritto, la cui efficacia rimane confermata in ordine alla regolazione dei rapporti in essere precedenti al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

Tenuto conto che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che alla luce delle abrogazioni sopra richiamate si rende necessario disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'Intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Richiamato l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, già differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e successivamente al 31.3.2021 dal Decreto del Ministero dell'interno 13.1.2021, è stato ulteriormente differito al 30.4.2021 dal D.L. 22 marzo 2021 N. 41;

Dato atto che l'art. 1 comma 837 della L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni si debbano dotare di un proprio regolamento per l'applicazione del Canone mercatale;

Ritenuto necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone Mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento;

Dato atto che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

Letto lo schema di regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, predisposto dagli uffici di questo Ente, quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 20/03/2007 e s.m.i.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto;

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco, nessuno chiede la parola ritenendo esauriente la discussione passa alla votazione.

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, nella versione di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Regolamento comunale per le occupazioni spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, ed il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa imposta e del diritto, richiamati in premessa, dichiarandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti in essere precedenti, laddove le disposizioni siano incompatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A.
3. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento di cui all'allegato A entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
4. Di stabilire, per il solo anno 2021, il termine per l'assolvimento del pagamento del canone per le occupazioni permanenti del suolo pubblico (ad eccezione delle occupazioni di cui al comma 831 dell'art. 1 L. 160/2019) e per gli impianti pubblicitari aventi carattere di stabilità, alla data del 31 maggio.
5. Di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito istituzionale del Comune, nonché di provvedere ad inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale la presente deliberazione entro il termine del 14 ottobre 2021, ai sensi delle disposizioni dell'art. 13, comma 15,

del D.L. 6.12.2011 N. 201 conv. da L. 214/2011, come sostituito dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Successivamente con n. 11 voti favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 07/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2021 al 22/05/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 30/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia